

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1554}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARTALI, SPINELLI, DI VAGNO, GIOVANARDI, STRAZZI

Presentata il 26 gennaio 1973

**Integrazione dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1971,
n. 127, concernente provvedimenti per la cooperazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2 della legge 8 giugno 1966, n. 452, aveva stabilito di elevare il limite massimo del valore delle assegnazioni ai soci, ai fini dell'applicazione dell'imposta agevolata di registro da lire 5 milioni a lire 12 milioni, in favore delle cooperative edilizie. Questa norma tiene conto evidentemente sia della svalutazione monetaria, sia, in particolare, dell'interesse sociale alla tutela del principio cooperativistico, riaffermato, peraltro, anche dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Appare perciò del tutto incongruente con gli obiettivi postisi dal legislatore il disposto di cui alla lettera *a*) dell'articolo 12 della stessa legge 17 febbraio 1971, n. 127, soprattutto ove si abbia riguardo al fatto che il tempo trascorso ha ulteriormente accentuato la svalutazione della moneta. Infatti, in particolare, la lettera *a*) dell'articolo 12 di tale legge esenta dall'imposta di ricchezza mobile categoria *A* i finanziamenti dei soci che non superino, per persona fisica, la somma di 3 milioni per quanto riguarda le cooperative

delle varie categorie, elevando a 8 milioni il limite per quanto riguarda invece le cooperative di conservazione, lavorazione ed alienazione di prodotti agricoli e le cooperative di lavoro.

L'omissione delle cooperative di abitazione appare perciò del tutto ingiustificata poiché neppure l'articolo 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, che pure esenta il finanziamento dei soci alle cooperative di abitazione, investito nell'acquisto dell'area e per l'inizio della costruzione, vale a rimediare alla situazione diversa e deteriore in cui esse si vengono a trovare, rispetto alla generalità delle cooperative.

Occorre pertanto rendere coerente la legislazione, tenendo conto altresì della svalutazione della moneta e degli interessi di ordine sociale da tutelare. Risulta quindi necessario un giusto trattamento agevolativo anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, con l'aumento del limite di esenzione per le anticipazioni dei soci, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile categoria *A* da lire 3.000.000 a lire 12.000.000.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1974, n. 127, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente lettera:

« *a-bis)* per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, il limite per l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile categoria *A* è di lire 12.000.000 ».